



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante: "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'articolo 8 (L'ordinamento) e l'articolo 9 (Il personale e la dotazione finanziaria);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante: "Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante: "Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze", ed in particolare l'art. 12 come modificato, allo stato, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante: "Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie";

VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante: "Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea";

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante: “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;

VISTO il decreto 4 ottobre 2022, n. 316, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione, con il quale sono stati approvati lo Statuto, il Regolamento di amministrazione e il Regolamento di contabilità dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;

VISTO in particolare l’art. 11 (*Indirizzo e vigilanza*) dello Statuto di ANSFISA che al comma 3 prevede: “*Con apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Direttore dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli obiettivi attribuiti all’Agenzia, i risultati, l’entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all’Agenzia, le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalità di verifica dei risultati di gestione, le modalità necessarie ad assicurare al Ministero vigilante la conoscenza dei fatti gestionali interni all’Agenzia, quali l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse e quanto previsto. La convenzione ha durata triennale ed è aggiornata entro il 31 gennaio di ciascun anno*”;

VISTA la Convenzione MIMS ANSFISA per gli esercizi 2022–2024 sottoscritta dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dal Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA – prot. reg. decreti n. 41 del 24 febbraio 2022, approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 12 aprile 2022, n. 94, ammesso alla registrazione da parte della Corte dei Conti in data 4 maggio 2022 con n. 1187;

VISTO il DPR 11 aprile 2023 con il quale, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è stato conferito all’ing. Domenico CAPOMOLLA l’incarico di Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali per un triennio a decorrere dalla data del DPR stesso e registrato alla Corte dei Conti in data 11 maggio 2023 al n. 1678;

DECRETA

Articolo 1

1. È approvata la Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA – per gli esercizi 2023-2025, prot. n. 227 del 13 settembre 2023, stipulata ai sensi del disposto di cui all’articolo 11, comma 3, dello “Statuto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata ANSFISA”, adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 ottobre 2022, n. 316.
2. Il testo della Convenzione riportato nell’allegato è parte integrante del presente decreto.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

* * *

L'efficacia del presente decreto è subordinata all'esito del positivo esame da parte dei competenti Organi di Controllo.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ANSFISA.

Sen. Matteo Salvini